

CONTENZIOSO

Termini processuali sospesi dal 9 marzo al 15 aprile

di Angelo Ginex

DIGITAL

Seminario di specializzazione

I DECRETI “CURA ITALIA” A SOSTEGNO DI IMPRESE E PROFESSIONISTI

[Scopri di più >](#)

Tra le varie misure adottate dal **D.L. 18/2020**, con specifico riferimento al **processo tributario**, l'[articolo 83, comma 1](#) prevede, innanzitutto, il **rinvio d'ufficio** delle **udienze** a data successiva al 15 aprile.

Appare evidente come la disposizione citata, giustamente, non operi **alcuna distinzione** tra **trattazione in camera di consiglio** (come quella di sospensione dell'esecuzione dell'atto) e **discussione in pubblica udienza** (è il caso dell'udienza di discussione, ove vi sia apposita istanza di parte).

Il **comma 2** del medesimo articolo dispone, poi, la **sospensione** del decorso dei **termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile**.

Ne deriva che, se il termine ha già iniziato a decorrere **prima del 9 marzo**, il medesimo resta sospeso nel suddetto periodo di sospensione e **ricomincia a decorrere al 16 aprile**. Invece, se il termine inizia a decorrere **durante il periodo di sospensione** sopra indicato, l'**inizio è differito al 16 aprile**.

Nel caso dei **termini a ritroso** (deposito di **documenti, memorie illustrate e brevi repliche**, che deve avvenire, rispettivamente, fino a venti, dieci e cinque giorni liberi prima dell'udienza di discussione), è chiaro che detta **udienza** deve essere fissata dal giudice **non prima del 7 maggio**, in modo da consentire alle parti di poter provvedere al deposito dei documenti il 16 aprile. Diversamente, il termine rientrerebbe nel periodo di sospensione e non verrebbe rispettato, così come previsto dall'[articolo 83, comma 2](#), secondo cui: «*Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto*».

Inoltre, è d'uopo precisare che, sulla base di quanto emergente dal combinato disposto della disposizione in esame e di quella contenuta nell'[articolo 67 D.L. 18/2020](#), il legislatore ha

volutamente creare un **doppio binario**.

Più precisamente, con specifico riferimento agli **atti introduttivi**, non vi è dubbio che la **sospensione** del decorso dei **termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile** riguardi esclusivamente il **contribuente**, dacché a favore degli enti impositori è disposta la sospensione dei termini dall'8 marzo al 31 maggio 2020.

Infatti, l'**articolo 67** citato stabilisce testualmente che: «**Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori**», per cui è evidente come sia stato previsto un **termine breve** per il contribuente ed **uno più lungo** per gli enti impositori.

Per quanto concerne l'**ambito oggettivo** di applicazione, si ritiene che la sospensione in parola riguardi **ricorsi, depositi e appelli**, sebbene la tecnica legislativa utilizzata risulti alquanto infelice e foriera di dubbi.

L'[articolo 83, comma 2 ultimo periodo](#), fa esplicito riferimento solo al ricorso in primo grado e al procedimento di reclamo/mediazione, stabilendo che: «*Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546».*

Tuttavia, il **comma 21** della medesima norma, in chiusura, stabilisce che: «*Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie ...».*

Di qui, pertanto, l'applicazione, al processo tributario, del **comma 2**, secondo cui si intendono sospesi, sempre dal 9 marzo al 15 aprile, i termini per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali, con conseguente **inclusione anche degli appelli**.

Si rileva altresì che l'[articolo 83](#) in esame sostituisce con effetto retroattivo l'[articolo 1 D.L. 11/2020](#), che è stato **abrogato** dal **comma 22** di detta disposizione. Risultano, peraltro, **superate le difficoltà interpretative** che questa norma aveva posto, facendo riferimento ai giudizi pendenti e alla fissazione dell'udienza nel periodo di sospensione, previsioni venute meno con l'entrata in vigore del nuovo **articolo 83**.